

Relazione del Presidente

NOTE SUL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI ICOM ITALIA

ICOM Italia è un'associazione non riconosciuta con Sede legale presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", via San Vittore 19/21 - 20123 Milano P.IVA/C.F. 11661110152.

Le associazioni non riconosciute sono prive di personalità giuridica e non godono di un'autonomia patrimoniale perfetta, ovvero non vi è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell'ente. Si basano, come le associazioni riconosciute, sull'accordo raggiunto tra gli associati.

Le associazioni non riconosciute occupano nel codice civile uno spazio marginale rispetto a quelle riconosciute. Tuttavia, nell'esperienza pratica tale prospettiva è stata del tutto ribaltata e le associazioni non riconosciute hanno trovato amplissimo spazio nella realtà, arrivando a costituire organizzazioni sociali tra le più importanti e diffuse della realtà italiana del dopoguerra. Il cd. *Terzo Settore*, locuzione con la quale nell'uso comune ci si riferisce al fenomeno del volontariato sociale e delle ONG (Organizzazioni Non Governative), comprende in grandissima parte associazioni non riconosciute. L'associazione non riconosciuta si caratterizza come un gruppo di persone impegnate a svolgere in forma stabile una attività di comune interesse il cui ordinamento interno è regolato dagli accordi degli associati (art. 36 c.c.), dotato di un fondo comune costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali contributi (art. 37 c.c.) non divisibile e sul quale – oltre che sul patrimonio di coloro che hanno agito per conto dell'associazione – possono soddisfarsi i creditori per le obbligazioni assunte da tali soggetti (art. 38 c.c.). L'associazione non riconosciuta si costituisce di regola senza l'osservanza di particolari formalità: è sufficiente che più soggetti manifestino il proposito di svolgere in forma stabile un'attività di comune interesse, dotandosi di un ordinamento interno, di un'organizzazione e di mezzi patrimoniali. Delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione rispondono il fondo comune nonché illimitatamente, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38 c.c.).

ICOM ITALIA: I SOCI, LE CATEGORIE, I NUMERI

I soci dell'Associazione sono suddivisi in istituzionali e individuali.

SOCI ISTITUZIONALI: sono Musei e istituzioni affini che rispondono alla definizione di museo di ICOM (art. 2 dello Statuto). Possono inoltre iscriversi ad ICOM i dipartimenti universitari e gli Enti di ricerca ai quali afferiscono corsi di laurea in Museologia, Museografia, Museotecnica, Beni culturali, Storia dell'arte, Restauro architettonico, Archeologia, Comunicazione e Gestione dei beni culturali, Conservazione e Diagnostica dei beni culturali; gli Enti pubblici (Regioni, Province, Comuni, etc.) aventi funzioni di coordinamento del settore musei e/o beni culturali. I soci istituzionali sono suddivisi in sei categorie sulla base del loro budget operativo (sono esclusi i costi di personale).

SOCI INDIVIDUALI REGOLARI: sono persone che operano professionalmente nei o per gli istituti museali, compreso il personale che opera nella Pubblica Amministrazione con funzioni di coordinamento del settore musei e/o beni culturali. Possono inoltre iscriversi ad ICOM i docenti che insegnano Museologia, Museografia, Museotecnica, Beni culturali, Storia dell'arte, Restauro architettonico, Archeologia, Comunicazione e Gestione dei beni culturali, Conservazione e Diagnostica dei beni culturali e alcune

categorie di Professionisti per il patrimonio culturale (liberi professionisti): architetti, designer, ingegneri, chimici, agronomi, avvocati, commercialisti, giornalisti, informatici, etc. L'iscrizione in questo ultimo caso è subordinata ad attività di ricerca scientifica presso Istituti riconosciuti, all'esperienza nella progettazione e realizzazione di Musei e luoghi della cultura o ad incarichi professionali all'interno di queste strutture.

SOCI INDIVIDUALI PENSIONATI: professionisti museali in pensione.

SOCI INDIVIDUALI STUDENTI: studenti iscritti ad un corso di laurea/dottorato/scuola di specializzazione/master inerenti all'ambito museale. **Non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive nei Comitati nazionali e internazionali.**

SOCI INDIVIDUALI BENEFATTORI: chiunque voglia apportare un notevole sostegno ad ICOM in virtù dell'interesse per i Musei e la cooperazione internazionale tra i Musei. I soci Benefattori non devono necessariamente operare professionalmente nei o per gli istituti museali. **Non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive nei Comitati nazionali e internazionali.**

PERCHE' ICOM ITALIA VUOLE PRECEDERE ALLE REVISIONI DI STATUTO E CONSEGUIRE IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO?

La revisione dello Statuto di ICOM Italia e il riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione permetterebbero:

1. **l'adeguamento alla normativa del Terzo settore** (DL 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore", con il quale si completa l'attuazione della legge 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale")
2. **l'acquisizione dell'autonomia patrimoniale perfetta** (D.P.R. 10/02/2000, n. 361 - Codice Civile: articoli da 14 a 35 - L. 15/05/1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni - D.P.R. 04/12/1997, n. 460)
3. **l'accesso al 5 x mille**
4. **la partecipazione a bandi europei in qualità di capofila**
5. **la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali**
6. **la possibilità di ampliare la partecipazione democratica all'attività dell'Associazione**

1. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL TERZO SETTORE

Il nuovo **Codice del Terzo settore** riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore. Gli enti, per accedere ai benefici di legge, dovranno iscriversi al "**Registro unico nazionale del Terzo settore**" che sarà tenuto dal **ministero del Lavoro e delle politiche sociali**. Sarà inoltre istituito il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti. Sono previste alcune misure di promozione e sostegno:

- **revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali** e l'introduzione di un **nuovo e articolato regime tributario di vantaggio**, che tiene conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che prevede la facoltà di determinazione forfettaria del reddito d'impresa in favore degli enti del Terzo settore non commerciali;
- **istituzione del social bonus, ossia un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore** che abbiano presentato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- **agevolazioni in materia di imposte indirette** (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili nonché in materia di tributi locali;
- ridefinizione della **disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali** in denaro o in natura a favore degli enti;
- nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
- regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
- misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
- disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

Il Codice prevede, inoltre, attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché di carattere sanzionatorio. In materia di trasparenza, **gli enti di Terzo settore dovranno pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo apposite linee guida**, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L’attuale assetto dello Statuto di ICOM Italia non permetterebbe l’iscrizione al **Registro unico nazionale del Terzo settore** e sarebbero dunque necessarie delle modifiche statutarie.

2. ACQUISIZIONE DELL’AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA

L’elemento caratterizzante e più rilevante (sotto il profilo socio-economico) dell’associazione è dato dall’autonomia patrimoniale perfetta per quelle riconosciute ed imperfetta per quelle non riconosciute:

- **Autonomia patrimoniale perfetta:** il patrimonio dei componenti è separato da quello dell’ente e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il patrimonio dell’ente e non quello degli associati. Inoltre, i creditori dei soci non possono aggredire il patrimonio dell’ente. L’autonomia patrimoniale perfetta esiste per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali.
- **Autonomia patrimoniale imperfetta:** prevede la responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti dell’associazione. L’autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute (in cui rispondono oltre al patrimonio dell’ente i soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione) ed alle società di persone (in cui rispondono tutti o alcuni dei soci).

Al momento ICOM Italia ha un’autonomia patrimoniale imperfetta.

3. ACCESSO AL 5 X MILLE

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla [legge 23/12/2014, n. 190 - pdf](#). Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel [Dpcm del 23/4/2010 - pdf](#). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ([DPCM 28/07/2016 - pdf](#)) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017)

L’articolo 1, comma 154, della legge 3 dicembre 2014, n. 190 ([Legge di stabilità 2015 - pdf](#)) ha previsto, per l’esercizio finanziario 2015 e successivi, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l'esercizio finanziario 2010.

Per l'anno finanziario 2018, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalità:

a. sostegno degli enti del volontariato:

- o organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
 - o Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
 - o cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
 - o organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
 - o enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - o associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997
 - o associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
 - o associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
- b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università
- c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria
- d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
- e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

- **il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il [DPCM 28 luglio 2016 - pdf](#) sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016

Criteria di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. (16A06583) (GU n.209 del 7-9-2016)

[...]

*Art.2 c) gli enti senza scopo di lucro, **legalmente riconosciuti**, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo **da almeno 5 anni**.*

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), che intendono beneficiare del riparto, presentano istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it

Attualmente ICOM Italia non può accedere al 5 x mille, in quanto l'inserimento all'interno di una delle categorie sopra citate richiederebbe delle modifiche allo Statuto vigente e/o il riconoscimento giuridico.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI EUROPEI IN QUALITÀ DI CAPOFILA

I bandi europei indicano esplicitamente quali tipologie di soggetti (Enti pubblici, imprese, associazioni non-profit, istituti di istruzione, centri di ricerca etc.) possono presentare domanda di finanziamento, definendo i requisiti di ammissibilità legale e di capacità tecnica e finanziaria che devono soddisfare. In molti casi è infatti richiesta la personalità giuridica alle Associazioni che intendano proporsi come capofila.

5. BENEFICI FISCALI

Le associazioni riconosciute possono usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili con una tassazione agevolata ai sensi del Testo unico del 31/10/1990 n. 346 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni:

Articolo 3 - Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art. 3 DPR 637/1972)

In vigore dal 25/11/2014

Modificato da: Legge del 30/10/2014 n. 161 Articolo 8

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

6. AMPLIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ALL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Articolo 5 punto 6 dello Statuto di ICOM Italia sancisce

i soci studenti sono persone ammesse in tale categoria dal Consiglio Direttivo sulla scorta delle specifiche stabilite dal Consiglio stesso. I soci studenti non sono autorizzati a votare né a svolgere funzioni elettive in seno agli organi ICOM

L'articolo fa diretto riferimento allo Statuto di ICOM International Article 6. Membership Privileges Section 4:

Student Participation: Student Members shall be entitled to participate in the activities of National and International Committees, and shall also be entitled to attend and participate in General Conferences and General Assemblies, but they shall not be entitled to vote or stand for an office in ICOM

Lo stesso vale inoltre per i soci benefattori: Section 5 – Special Status

Honorary and Supporting Members shall be entitled to membership rights and privileges but shall not be entitled to hold an elected office in ICOM

Tali esclusioni, pur sancite al livello internazionale, contrastano con la dottrina e la giurisprudenza italiana, le quali in modo unanime, sono concordi nell'affermare che la democraticità della struttura è una delle caratteristiche fondamentali e qualificanti di una associazione. Questo perché alla base degli enti associativi vi è l'incontro di più volontà per il raggiungimento di uno scopo comune, e quindi tutti gli associati sono parte di tale accordo, posti giuridicamente sullo stesso piano. Si rileva comunque che è possibile distinguere i soci per differenti categorie, con la richiesta di diversi requisiti, oltre a prevedere differenti quote associative, fermo restando l'eguaglianza dei diritti e doveri di base per tutti gli associati. A seguito delle modifiche allo Statuto di ICOM Italia, i soci studenti e benefattori acquisteranno pieni diritti afferenti all'elettorato attivo fermo restando la non possibilità di ricoprire cariche in seno agli organismi nazionali e internazionali regolamentati dallo Statuto di ICOM International.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO

La domanda di riconoscimento dev'essere presentata all'autorità competente (definite dal Decreto del presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto").

Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, modificando la normativa vigente del codice civile, ha stabilito che l'acquisto della personalità giuridica consegua di diritto all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e tenuto sotto la sorveglianza del Prefetto. L'iscrizione, in tal modo, assume valenza di pubblicità costitutiva. **Nel marzo 2017, una delegazione di ICOM Italia ha incontrato il Responsabile del procedimento riconoscimento Persone Giuridiche della Prefettura di Milano in Corso Monforte, 31.**

Per conseguire il riconoscimento è necessario che lo scopo dell'associazione sia definito e lecito, che il patrimonio sia adeguato alle finalità che intende perseguire e che l'atto costitutivo e lo statuto contengano indicazioni precise in ordine alla denominazione, alla sede ed all'ordinamento interno; in particolare, nello statuto devono essere disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi ed indicati i poteri attribuiti ai loro componenti. Infine, devono essere disciplinate le modalità di estinzione dell'associazione e di devoluzione del patrimonio.

Il riconoscimento giuridico, che si riceve (tramite iscrizione nel Registro presso il prefetto se l'associazione si colloca in ambito sovregionale ed in quello presso la Regione se l'ambito è regionale) con la procedura di cui al D.P.R. n. 361/2000, fa acquisire alla associazione lo status di persona giuridica, vale a dire di centro di imputazione di diritti ed obblighi che rimane ben distinto e separato dalle persone che la compongono. L'associazione divenuta persona giuridica acquista la c.d. autonomia patrimoniale perfetta, ciò comporta che delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio della associazione.

Pertanto, delle obbligazioni sociali assunte da una associazione non riconosciuta, rispondono non solo il c.d. fondo comune (se ed in quanto sussistente) ma anche (sussidiariamente) il patrimonio degli amministratori e di coloro che hanno comunque agito in nome e per conto dell'associazione.

Sia le associazioni riconosciute che quelle non riconosciute possono ottenere la qualifica di Onlus.

ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA PRESSO LA PREFETTURA

Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche. Le **Associazioni**, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, **acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio.**

Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

- Domanda in bollo da € 16,00;
- due copie, di cui una autentica, dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico;
- una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni

immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;

- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante, con dati anagrafici e relativi codici fiscali;
- dichiarazione bancaria attestante la liquidità patrimoniale dell'ente intestata all'ente riconoscendo;

L'Associazione dovrà procedere alla convocazione di una **assemblea straordinaria**, da svolgersi alla presenza del notaio, che abbia quale ordine del giorno:

- a) richiesta di riconoscimento alla Prefettura;
- b) dotazione patrimoniale (complessivi euro 80.000,00) dell'ente con costituzione del fondo di garanzia per i terzi pari ad almeno euro 30.000,00;
- c) ricognizione dei componenti il Consiglio Direttivo;

Quanto allo statuto di ICOM Italia la Prefettura ha osservato quanto segue:

- 1) art. 3, lettera a): tali attività possono essere poste in essere solo nell'esclusivo interesse dell'associazione e non di terzi;
- 2) art. 3, lettera c): l'associazione potrà partecipare solo ad enti che direttamente perseguano le proprie finalità;
- 3) art. 3, lettera d): occorre definire natura e finalità delle strutture assistenziali;
- 4) art. 9.6: la convocazione deve avvenire con mezzi che attestino la ricezione da parte del destinatario;
- 5) art. 10.c: il Segretario dell'associazione, qualora retribuito, non dovrà essere membro del Consiglio Direttivo per evitare potenziali conflitti di interesse;
- 6) art. 15: almeno uno dei Revisori deve essere iscritto all'Albo;
- 7) art. 19: l'assemblea potrà devolvere il residuo ad enti con finalità analoghe. Il quorum per lo scioglimento è stabilito dal codice civile (articolo 21 u.c.) ed è pari ai tre quarti degli associati.

Per quanto attiene la consistenza patrimoniale dei fondi bibliografici oggetto di donazione ad ICOM, non viene accettata la stima, anche se proveniente da un illustre professore universitario, in quanto viene richiesta una perizia giurata sul valore del patrimonio librario e pertanto sul valore economico e non tanto sul valore individuato da una stima. Il valore economico consiste nella somma che si potrebbe realizzare a seguito della vendita dei beni di proprietà dell'Associazione. L'attuale stima di circa 80.000 euro dei FONDI BIBLIOGRAFICI di ICOM potrebbe subire una valutazione al ribasso.

Per quanto riguarda le associazioni culturali come ICOM ITALIA non sarà richiesto contratto di affitto o atto di comodato, ma sarà sufficiente una autodichiarazione.

Dall'incontro è emerso che in caso di assenza di un fondo di garanzia per i terzi, pari ad almeno 30.000,00 euro in sede di chiusura del bilancio consuntivo e qualora questa situazione si verifici per 2-3 anni consecutivi, sarà la stessa Autorità di Controllo, cioè la Prefettura, a richiedere al Tribunale di avviare la procedura liquidazione e la conseguente cancellazione dell'Associazione dal registro delle associazioni riconosciute, aventi personalità giuridica. In questo caso l'Associazione che non fosse in grado di mantenere il fondo di garanzia verso i terzi di almeno 30.000,00 euro perderebbe la personalità giuridica e verrebbe dunque sciolta. In tal caso sarebbe necessario ricostituire una nuova associazione (nuovo atto costitutivo, nuovo Statuto, nuovo anno di fondazione, nuova Partita IVA, etc). All'atto della presentazione della richiesta di riconoscimento, che può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, occorre pertanto dimostrare la sussistenza di un patrimonio di almeno 80.000,00 euro (comprensivi dei 30.000,00 euro del fondo di garanzia). Tale importo potrà poi essere utilizzato per la gestione ordinaria dell'Associazione, fatti salvi naturalmente i 30.000,00 euro del fondo di garanzia che dovranno essere obbligatoriamente accantonati ogni anno a bilancio consuntivo.

ICOM Italia, a partire dal 2016, attraverso un'attenta gestione economica del patrimonio dell'Associazione, ha proceduto all'accantonamento della somma richiesta per il fondo di garanzia per i terzi. Allo stato attuale ICOM Italia potrebbe dunque procedere alla convocazione di una assemblea straordinaria come sopra descritto.

ITER PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA CON ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

L'acquisto della personalità giuridica a seguito della piena attuazione della Riforma del Terzo Settore è regolata dall'Art. 22 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonchè del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente. [...] Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio e' costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi dei commi 2 e 3. Nelle fondazioni e nelle associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio

Al momento il registro unico nazionale del Terzo settore non è ancora stato attivato, dunque rimane vigente la procedura di riconoscimento giuridico presso la Prefettura.

Il Presidente di ICOM Italia
Tiziana Maffei

